

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONI PARATETRAPLEGICI NORDEST

**L'Associazione Paratetraplegici Nordest - aderisce alla Convenzione ONU
ratificata dall'Italia con legge 03. 03. 2009 n. 18.**

ART.1

(Denominazione e sede)

L'Associazione di volontariato, denominata: "Associazione Paratetraplegici Nordest" assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via XXIX Aprile, 2 c/o P.O. Dolo nel comune di Dolo (VE)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione di volontariato Paratetraplegici Nordest è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile

ART. 5

(Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a tutela dei diritti civili e persegue, come fine fondamentale:

Promuovere, proteggere, assicurare il pieno e uguale godimento di diritti umani e di tutte le libertà fondamentali delle persone disabili

il completo soddisfacimento delle necessità fondamentali e sociali delle persone con disabilità

il loro ampio inserimento sociale;

il loro continuo progresso in tutti i settori della vita civile.

A tal fine l'Associazione si propone in particolare i seguenti scopi operativi:

1. Rappresentare i paraplegici ed i tetraplegici e le persone con altre disabilità che si riconoscano in essa, nelle loro esigenze ed aspirazioni e ciò in tutte le sedi ritenute utili, e con ogni atteggiamento od azione ritenuta giovevole.
2. Assistere e tutelare dette persone nei loro diritti ed interessi materiali e morali, come categoria e come singoli, in conformità a scelte e decisioni degli organi direttivi dell'Associazione.
3. Promuovere e sollecitare ogni iniziativa ad ogni livello ed in ogni ambito relativo al territorio (pubblico, privato, normativo, morale, assistenziale, sanitario, informativo, scientifico, lavorativo, economico, scolastico, sportivo, ecc) che abbia lo scopo diretto od indiretto di favorire il progresso individuale e sociale dei mielolesi e similari, e di diffondere e migliorare la conoscenza delle loro condizioni;
4. Promuovere la cultura della Accessibilità, Autodeterminazione e diritto alla Vita Indipendente delle persone disabili.
5. Partecipare ad analoghe iniziative o attività svolte da altri organismi, gruppi o persone del territorio.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà comunque svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

L'Associazione opera nel Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Per i minori di anni 18 la domanda sarà sottoscritta da chi ne esercita la patria potestà.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso

ART. 7 **(Categorie di Soci)**

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci sono:

- ordinari: sono soci ordinari le persone che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie
- onorari: sono persone nominate tali con delibera del Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione mediante aiuti morali o materiali. Non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Art. 8 **(Diritti e doveri degli aderenti)**

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, se soci ordinari o sostenitori
- perseguire, nelle forme possibili, la promozione sociale e culturale dell'Associazione.
- Cooperare e contribuire, secondo le loro possibilità ed i mezzi disponibili, alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione, partecipando *attivamente alle iniziative e alle attività*.
- Rispettare la volontà legalmente espressa dagli organi dell'Associazione e non ostacolarne in alcun modo l'esecuzione;

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Si prescinde dal pagamento della quota associativa in caso di necessità del socio o in circostanze giudicate esimenti dal Consiglio Direttivo.

ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Il collegio dei revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 13

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, o con PEC (posta certificata), contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di minimo 5 a massimo 9 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario del Consiglio Direttivo coadiuva l'attività e redige i verbali

Il Tesoriere è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 18 **(Mozione di sfiducia)**

La mozione di sfiducia sull'attività del Consiglio Direttivo, riportata in presenza di almeno 2/3 dei soci iscritti in qualunque Assemblea, provoca l'immediata decadenza di tutti gli organi sociali e l'immediata elezione di nuovi componenti di tali organi.

Art. 19 **(Il Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo e vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile dell'Associazione, di ciò redige verbale e riferisce all'Assemblea. Esso è composto da un minimo di uno ad un massimo di tre persone, che eleggono fra loro il proprio Presidente e due membri supplenti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei soci. Dura in carica per 4 anni ed è rieleggibile

Art. 20 **(Il Comitato Tecnico-Scientifico)**

Il Consiglio Direttivo nominerà a supporto un comitato Tecnico - Scientifico composto da un minimo di 3 persone ad un massimo di 5, che avranno potere consuntivo, non deliberante. I componenti dovranno essere soci e volontari, dei quali almeno uno facente parte della struttura ospitante.

ART. 21 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

Art. 22

(I Beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 23

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 24

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione;

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della L. 266/91.

Art. 25

(Bilancio)

I documenti di bilancio della Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 27
(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Art. 29
(Responsabilità Associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 30
(Assicurazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

Art. 31
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.